



Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale in forza dell'articolo 267 TFUE conformemente all'allegata domanda (Allegato al processo verbale).

...

## ALLEGATO

**Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE per l'interpretazione dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (codice doganale dell'Unione).**

### Introduzione

- 1 Nel suo rinvio pregiudiziale lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) chiede chiarezza quanto all'interpretazione dell'articolo 251 del codice doganale dell'Unione in merito alle condizioni di proroga del periodo prestabilito durante il quale le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea. La domanda di pronuncia pregiudiziale sorge nel contesto di un procedimento relativo all'estinzione di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale dell'Unione.

### Norme di diritto dell'Unione applicabili

- 2 Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale dell'Unione, una decisione favorevole è revocata o modificata su richiesta del destinatario della decisione.
- 3 L'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che, per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione, tra l'altro, all'ammissione temporanea di siffatte merci all'interno del territorio doganale dell'Unione.
- 4 Ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), un'obbligazione doganale, sorta in base all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), si estingue quando (i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode e (ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci.
- 5 L'articolo 250, paragrafo 1, stabilisce che nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

- 6 L'articolo 251 stabilisce il periodo durante il quale le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea.
- 7 Il paragrafo 1 di tale articolo sancisce infatti che le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Inoltre dispone che tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.
- 8 Il paragrafo 2 stabilisce che, salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci a un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.
- 9 Ai sensi del paragrafo 3 quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
- 10 Infine, il paragrafo 4 prevede che il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non superi dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile.
- 11 Ai sensi dell'articolo 103, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione – ai fini dell'applicazione dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h, punto i), del codice doganale – quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concesso se tale proroga fosse stata chiesta, tale situazione si deve considerare inosservanza che non ha conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale.

### **Fatti all'origine della controversia**

- 12 La causa riguarda la società Malmö Motorreovering AB e l'importazione temporanea di un'automobile da competizione dagli Stati Uniti alla Svezia. La società intendeva importare l'automobile per utilizzarla in competizioni sportive all'interno dell'UE e successivamente di riesportarla. Le competizioni sportive dovevano durare fino all'8 settembre 2019. La società ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad avvalersi del regime di ammissione temporanea e il 30 aprile 2019 ha introdotto l'automobile nel paese. Tuttavia, le condizioni per la concessione dell'autorizzazione prevedevano che l'automobile fosse riesportata entro il 30 luglio 2019, vale a dire prima della conclusione delle competizioni

sportive. Perché sia stata decisa tale data e non una successiva è oggetto di dibattito tra la società e il Tullverket (amministrazione doganale svedese).

- 13 È assodato che l'automobile non è stata riesportata fino al 19 settembre 2019 – vale a dire successivamente alla data stabilita nell'autorizzazione – e che ciò non costituiva un tentativo di frode.
- 14 Poiché l'automobile è stata riesportata successivamente alla data stabilita nell'autorizzazione, l'amministrazione doganale ha deciso di addebitare alla società dazi doganali per 101 959 corone svedesi (SEK) e l'IVA per 280 387 SEK.
- 15 La società ha presentato ricorso contro tale decisione presso il Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia), il quale ha accolto il ricorso della società e stabilito che l'obbligazione doganale, IVA compresa, fosse estinta. Il Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo) ha rilevato che nella sua dichiarazione in dogana la società non aveva indicato una data finale per la riesportazione, ma che la sua intenzione era di esportare l'automobile soltanto quando fosse terminata la stagione prevista per le competizioni sportive. Secondo l'opinione del Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo) nulla indica che l'intenzione sottesa al regime di ammissione temporanea fosse di natura fraudolenta; è risultato invece che si sia trattato di una questione di semplice svista. Sulla base di quanto precede e alla luce del fatto che l'amministrazione doganale non aveva concluso che vi fossero motivi per non concedere alla società un periodo di tempo fino alla data dell'effettiva riesportazione dell'automobile se tale data fosse già stata indicata nella richiesta, il Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo) ha stabilito che sussistevano i presupposti per concedere l'estinzione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale dell'Unione.
- 16 L'amministrazione doganale ha presentato appello al Kammarrätten i Jönköping (Corte d'appello amministrativa di Jönköping, Svezia), il quale ha accolto l'appello e confermato la precedente decisione dell'amministrazione doganale. Il Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa) ha ritenuto che, per concedere il rimedio previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale dell'Unione e dall'articolo 103, lettera a), del regolamento integrativo, occorre esaminare se e in quale misura alla società sarebbe stata concessa la proroga del termine previsto per la riesportazione dell'automobile se all'amministrazione doganale fosse stata presentata una richiesta di proroga. Si è ritenuto che la società non abbia dimostrato che le circostanze fossero tali da far ritenere probabile che la proroga sarebbe stata concessa se tale richiesta fosse stata presentata. Ciò è apparso particolarmente vero alla luce del fatto che, nel caso di specie, la proroga avrebbe richiesto che la società potesse avvalersi di circostanze eccezionali quale motivo valido per l'accoglimento di una tale richiesta. Di conseguenza non sussistevano i presupposti per l'estinzione dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale dell'Unione.

- 17 La società ha impugnato la decisione del Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa) dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa). Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) può limitare l'ammissibilità del ricorso a uno specifico aspetto della causa qualora la revisione di esso sia di particolare importanza per l'applicazione uniforme del diritto (considerata come una questione di precedenti). Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha accolto l'ammissibilità del ricorso con riferimento alla questione dei precedenti riguardanti le condizioni per stabilire e successivamente prorogare il periodo durante il quale le merci possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea previsto dall'articolo 251 del codice doganale dell'Unione. Rispetto al resto della causa, la questione sull'accoglimento dell'ammissibilità del ricorso è stata rinviata.
- 18 In cause di questo tipo, l'azione pubblica dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) è rappresentata dal rappresentante generale del pubblico interesse presso l'amministrazione doganale. Dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) una delle parti è quindi il rappresentante generale – anziché l'amministrazione doganale. Ciò nonostante, all'amministrazione doganale è stata tuttavia concessa l'opportunità di esprimersi in merito alla causa.

### **Posizioni delle parti e dell'amministrazione doganale**

#### *Malmö Motorrecovering AB*

- 19 Malmö Motorrecovering AB sostiene che lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) doveva deliberare nel senso della sussistenza dei presupposti che consentono l'estinzione dell'obbligazione doganale imposta alla società. La società sottopone i seguenti motivi.
- 20 L'opinione dell'amministrazione doganale, secondo la quale l'applicazione dei presupposti per la concessione del rimedio in questione presuppone circostanze eccezionali, è errata alla luce sia del testo che delle finalità dell'articolo 251 del codice doganale dell'Unione. Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 dell'articolo in questione si riferiscono al termine di 24 mesi previsto dal paragrafo 2. Il paragrafo 3 fa riferimento anche al paragrafo 1 poiché tale termine può essere previsto sin dall'inizio in 24 mesi o più. Le disposizioni contenute nel paragrafo 3 devono pertanto essere interpretate nel senso che il regime di ammissione temporanea può durare fino a 24 mesi e che un periodo superiore richiede motivi eccezionali.

*Il rappresentante generale del pubblico interesse presso l'amministrazione doganale*

- 21 Il rappresentante generale del pubblico interesse presso l'amministrazione doganale sostiene che la causa deve essere rinviata al Kamarrätten (Corte d'appello amministrativa) ai fini del suo riesame per il fatto che l'articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione non è applicabile; e sottopone i seguenti motivi.
- 22 La norma generale dettata dall'articolo 251, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione prevede che il periodo stabilito dall'amministrazione doganale sia sufficientemente lungo affinché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato. Se il periodo stabilito per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea si rivela insufficiente il titolare dell'autorizzazione può, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), richiedere che la decisione sia modificata per prorogare il periodo in questione. Un'interpretazione ragionevole di quest'ultima disposizione prevede che esso possa essere limitato da altre norme, nella misura in cui queste siano applicabili. La questione è se nel caso di specie l'articolo 251, paragrafo 3, preveda tale limitazione.
- 23 Con riguardo alla proroga del periodo stabilito dall'articolo 251, sembra ragionevole e opportuno che tale proroga possa essere concessa qualora il titolare dell'autorizzazione possa dimostrare che il periodo stabilito non è sufficiente a raggiungere l'obiettivo previsto. Il requisito che tale proroga possa essere concessa soltanto in circostanze eccezionali comprometterebbe la finalità delle norme in questione.
- 24 Risulta evidente dalla parte introduttiva dell'articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione che tale disposizione sia da applicare qualora l'uso autorizzato non possa essere completato entro il periodo previsto dai paragrafi 1 e 2. Alla luce delle finalità di tali disposizioni, il riferimento ai paragrafi 1 e 2 deve essere interpretato nel senso che il paragrafo 3 si riferisce ad una proroga del periodo stabilito nel paragrafo 1 che superi il periodo massimo di 24 mesi previsto dal paragrafo 2.
- 25 Tale interpretazione implica che la limitazione alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 251, paragrafo 3, si applica soltanto qualora una proroga del periodo durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea (per le stesse finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione) comporti un periodo di tempo superiore a 24 mesi.

*L'amministrazione doganale*

- 26 L'amministrazione doganale conclude che l'appello deve essere respinto e afferma che l'articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione è applicabile nel caso di specie. Tale disposizione si riferisce a entrambi i paragrafi

1 e 2. Se il paragrafo 3 fosse destinato ad essere applicato soltanto qualora il periodo superi il periodo massimo di 24 mesi di cui al paragrafo 2, esso si riferirebbe soltanto al paragrafo 2.

### **La necessità di una pronuncia pregiudiziale**

- 27 È assodato che il periodo per la riesportazione stabilito dall'amministrazione doganale non era sufficientemente lungo perché potesse essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato – vale a dire l'uso dell'automobile che doveva prendere parte alle competizioni sportive all'interno dell'UE fino all'inizio di settembre 2019. È altresì assodato che il periodo globale necessario perché la società raggiungesse tale obiettivo era inferiore a 24 mesi e che non sussisteva alcun tentativo di frode.
- 28 La questione nella causa dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) è quali condizioni si applichino, in una situazione quale quella descritta sopra, per stabilire e successivamente prorogare il periodo durante il quale le merci possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea previsto dall'articolo 251 del codice doganale dell'Unione.
- 29 L'articolo 251, paragrafo 3, stabilisce che quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione. La società e il rappresentante generale interpretano la disposizione in modo diverso dall'amministrazione doganale.
- 30 L'articolo 251, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione può essere inteso, come concludono la società e il rappresentante generale, nel senso che si applichi soltanto se una richiesta di proroga del periodo in questione implichi che il periodo già concesso, insieme alla proroga richiesta, supera il termine di 24 mesi stabilito dal paragrafo 2. Se al paragrafo 3 si attribuisce tale significato, il requisito delle circostanze eccezionali non si applica qualora, come nel caso in questione, il periodo già assegnato, insieme alla proroga richiesta, sia inferiore a 24 mesi.
- 31 Tuttavia, l'amministrazione doganale interpreta il paragrafo 3 in modo diverso e conclude che il riferimento ai paragrafi 1 e 2 sta a significare che il paragrafo 3 è sempre applicabile quando l'uso autorizzato non può essere raggiunto entro il periodo già concesso. Se alla disposizione si attribuisce tale significato, il requisito delle circostanze eccezionali si applica anche qualora il periodo già assegnato, insieme alla proroga richiesta, sia inferiore a 24 mesi.
- 32 Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ritiene che il testo dell'articolo non escluda alcuna delle interpretazioni. Esso ritiene che quanto affermato dal rappresentante generale in merito alla finalità delle disposizioni non è sufficiente a stabilirne il significato. La Corte di giustizia non sembra aver

esaminato la questione e, secondo l'opinione dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa), non sussistono pertanto sufficienti indicazioni per definire la questione nel caso di specie. Esiste pertanto la necessità di ottenere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia.

### **Questione pregiudiziale**

- 33 Alla luce di quanto precede, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) chiede che sia fornita risposta alla seguente questione.
- 34 Se l'articolo 251 del codice doganale dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il riferimento ai paragrafi 1 e 2, contenuto nel paragrafo 3, significa che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 si applica soltanto quando il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, comporta che il periodo totale durante il quale le merci possono rimanere nel regime in questione è superiore a 24 mesi. O se invece l'articolo debba essere interpretato nel senso che il requisito delle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 è applicabile a tutte le richieste di proroga, vale a dire anche se il periodo già assegnato, unitamente alla proroga richiesta, non è superiore al termine di 24 mesi stabilito dal paragrafo 2.